

L. 28 marzo 2001, n. 149

“Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96)

TITOLO I

DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

Art.1

1. Sostituisce il titolo della L. 4 maggio 1983, n. 184.
2. Sostituisce la rubrica del titolo I, L. 4 maggio 1983, n. 184.
3. Sostituisce l'art. 1, L. 4 maggio 1983, n. 184.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEL MINORE

Art.2

1. All'articolo 2 della legge n. 184 del 1983 sono premesse le seguenti parole: «Titolo I-bis. Dell'affidamento del minore».
2. Sostituisce l'art. 2, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.3

1. Sostituisce l'art. 3, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.4

1. Sostituisce l'art. 4, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.5

1. Sostituisce l'art. 5, L. 4 maggio 1983, n. 184.

TITOLO III

DELL'ADOZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.6

1. Sostituisce l'art. 6, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.7

1. Sostituisce l'art. 7, L. 4 maggio 1983, n. 184.

CAPO II

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

Art.8

1. Sostituisce l'art. 8, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.9

1. Sostituisce l'art. 9, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.10

1. Sostituisce l'art. 10, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.11

1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184 del 1983, dopo le parole: «parenti entro il quarto grado» sono inserite le seguenti: «che abbiano rapporti significativi con il minore».

Art.12

1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184 del 1983, le parole «ai sensi del secondo comma dell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 10».

Art.13

1. Sostituisce l'art. 14, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.14

1. Sostituisce l'art. 15, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.15

1. Sostituisce l'art. 16, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.16

1. Sostituisce l'art. 17, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.17

1. Sostituisce l'art. 18, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.18

1. Sostituisce l'art. 21, L. 4 maggio 1983, n. 184.

CAPO III

DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO

Art.19

1.Sostituisce l'art. 22, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.20

1. Sostituisce l'art. 23, L. 4 maggio 1983, n. 184.

CAPO IV

DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE

Art.21

1. Sostituisce l'art. 25, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.22

1. Sostituisce l'art. 26, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.23

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, le parole «ai sensi dell'articolo 25, quinto comma» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'articolo 25, comma 5».

Art.24

1. Sostituisce l'art. 28, L. 4 maggio 1983, n. 184.

TITOLO IV

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

CAPO I

DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI

Art.25

1. Sostituisce l'art. 44, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.26

1. Sostituisce l'art. 45, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.27

1. Sostituisce l'art. 47, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.28

1. Sostituisce l'art. 49, L. 4 maggio 1983, n. 184.

CAPO II

DELLE FORME DELL'ADOZIONE IN CASI PARTICOLARI

Art.29

1. Sostituisce la lettera a) del terzo comma dell'art. 57, L. 4 maggio 1983, n. 184.

TITOLO V

MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE

Art.30

1. Sostituisce l'art. 313 del codice civile

Art.31

1. Sostituisce l'art. 314 del codice civile

TITOLO VI

NORME FINALI, PENALI E TRANSITORIE

Art.32

1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184 del 1983, le parole: «può essere sentito ove sia opportuno e» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere sentito».
2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, le parole: «e, se opportuno, anche di età inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «e anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento».
3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, le parole: «, se opportuno,» sono sostituite dalle seguenti: «, in considerazione della loro capacità di discernimento,».

Art.33

1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184 del 1983, le parole: «di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 9».

Art.34

1. Sostituisce l'art. 70, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.35

1. Sostituisce il primo comma dell'art. 71, L. 4 maggio 1983, n. 184.
2. Sostituisce il sesto comma dell'art. 71, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.36

1. Sostituisce il primo comma dell'art. 73, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.37

1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore».
3. Aggiunge un comma all'art. 336 del codice civile

Art.38

1. Sostituisce l'art. 80, L. 4 maggio 1983, n. 184.

Art.39

1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

Art.40

1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.

2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.

3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art.41

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.